

# GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE E PENALE NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE ITALIANO

## Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio nella relazione con il cliente italiano

WEBINAR NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG  
INTECOFIN-INSUBRIA

24/03/2021

### Relatori

**Paolo Bernasconi**, Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Consulente scientifico CSVN, Prof. tit. em. Univ. di San Gallo

**Andrea Soliani**, Avvocato, Presidente della Camera Penale del Tribunale di Milano

### Moderazione

**Paolo Gaeta**, Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law, Studio Gaeta e Associati, Milano

## Indice

<b>Problematiche italo-svizzere sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, contestazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio</b> <i>a cura di Paolo Bernasconi</i>	3
--	---

# PROBLEMATICHE ITALO-SVIZZERE SOTTO IL PROFILO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, CONTESTAZIONI DI RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO

Conferenza di Paolo Bernasconi (\*)  
in occasione del WEBINAR  
**"Problematiche penali tributarie e di antiriciclaggio  
nella relazione con il cliente italiano"**

PRIMA PARTE – 24 marzo 2021 16.30 – 18.30

Centro Studi Villa Negroni, Lugano-Vezia

---

## S o m m a r i o

Introduzione

### **PRIMA PARTE: RICICLAGGIO E FISCALITÀ**

Tabella 646 Persone assoggettate agli obblighi antiriciclaggio

Tabella 614 Riciclaggio "fiscale" e reati connessi

Tabella 678 Punibilità per la falsificazione dei formulari previsti dalla CDB

### **SECONDA PARTE: COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA IN MATERIA FISCALE**

Tabella 687 Assistenza giudiziaria e fiscale internazionale  
Il groviglio normativo

Tabella 528 Comparazione tra le forme di cooperazione internazionale  
in materia fiscale e penale-fiscale

Tabella 484 Sinergia tra forme diverse di cooperazione internazionale  
in materia fiscale


**NOTA BENE:** per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su [www.pblaw.ch](http://www.pblaw.ch)

## PERSONE ASSOGGETTATE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Persone assoggettate	Base legale	Natura dell'obbligo	Contenuto dell'obbligo
Ogni persona fisica	art. 305bis CP	penale	evitare rischi relativi al provento di reati
Ogni impresa di qualsiasi settore economico	art. 102 CPS	penale	evitare difetti organizzativi connessi ai gravi reati elencati nell'art. 102 cpv.2 CP
Intermediari finanziari  (compresi banche, gestori patrimoniali, trustee, ecc.)  (avvocati, per attività non forensi)	artt. 9, 37 LRD art. 7 cpv. 1 LVP	penale - amministrativo	obbligo di comunicazione MROS
	art. 2 cpv.2 lit. a bis LRD	penale- amministrativo	KYC
	artt. 6 segg. LRD		
	art. 305ter CP	penale	KYC
Banche	CDB 2016/2020 Art. 2 cpv.2 lit.a LRD	privato convenzionale	KYC Formulari A, I, K, R, S, T, ecc.
Consulenti per società estere e società non operative svizzere e per trust	art. 9 cpv.1 ter LRD; art. 8b LRD, art. 2 cpv. 1 lett.c LRD (Progetti di legge); art. 37 LRD (in vigore)	penale- amministrativo	obbligo di comunicazione MROS KYC chiarimento speciale
Commercianti per transazioni cash oltre CHF 100'000.-	art. 8a LRD; art. 9 cpv.1 lett. 1bis LRD; art. 37 LRD	penale- amministrativo	obbligo di comunicazione MROS KYC chiarimento speciale
Commercianti di pietre e metalli preziosi per transazioni cash oltre CHF 15'000.-	Progetto di legge: artt. 8a cpv. 4bis, 5 LRD In vigore: art. 9 cpv.1 lett. 1bis LRD; art. 37 LRD	penale- amministrativo	Obbligo di comunicazione MROS KYC chiarimento speciale
Persone e istituzioni che vengono a conoscenza professionalmente di valori patrimoniali di PEP sottoposti a blocco	art. 7 cpv. 2 LVP	amministrativo	obbligo di comunicazione MROS

Legenda:

- CDB 16: Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche 2016 (del 1.06.2015)
- CDB 20: Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche 2020 revisione in vigore dal 1.1.2020
- CP: Codice penale svizzero
- KYC: Know Your Customer
- LRD: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
- Progetti di  
Legge LRD : proposta di revisione della LRD del 26.06.2019 del Consiglio Federale, la cui entrata in vigore è prevista per il 2022 (cfr. Messaggio del Consiglio Federale datato 26.06.2019, FF 2019 4539)
- LVP: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (RS 196.1)
- MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro



Cfr. - Cathrine Konopatsch, Strafrechtliche Irrungen um das Institut der Nachsteuer- und Folgerungen für die Steuergeldwäscherei, in ZStrR 139, 2021, 37 con numerose referenze bibliografiche

- Paolo BERNASCONI, Novità epocale in diritto penale svizzero: reati fiscali a monte del riciclaggio, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, Padova (Ed. CEDAM), N. 3-4/2017, p. 353-382

Nota Bene: in caso di violazione di obblighi di comunicazione previsti dalla DAC6/UE, sono previste sanzioni da parte del Paese membro dell'UE coinvolto

Annesso: Art. 305bis CPS

**Codice penale svizzero****311.0**

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° luglio 2020)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
 visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale<sup>1,2</sup>  
 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918<sup>3</sup>,  
*decreta:*

**Art. 305<sup>bis</sup>**<sup>344</sup>Riciclaggio di  
denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.<sup>345</sup>

1<sup>bis</sup>. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>346</sup> sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>347</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.<sup>348</sup>

2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.<sup>349</sup>

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

## **PUNIBILITA' PER LA FALSIFICAZIONE DEI FORMULARI PREVISTI DALLA CDB**


---

**Principio:** Il formulario A è considerato un documento secondo la definizione prevista dall'articolo 110 cifra 4 CP. Ciò vale per analogia anche per gli altri formulari previsti dalla CDB.

**Casistica:**

- a) La falsificazione del formulario A è punibile anche se il conto non viene aperto e anche se la banca conosce l'identità dell'effettivo ADE (TF 6B\_574/2011)
- b) Qualora il cliente non abbia comunicato il cambiamento del suo domicilio, il formulario non è da considerarsi come documento falsificato. La falsificazione ha luogo unicamente in relazione alla situazione al momento della firma (TF 6B\_844/2011)
- c) L'omissione di menzionare anche soltanto uno degli ADE è considerata come una falsificazione (STF 6B\_891/2018)
- d) Il TF considera che l'indirizzo errato, l'omissione della menzione della nazionalità e del nome da nubile non costituiscono un falso

## ASSISTENZA GIUDIZIARIA E FISCALE INTERNAZIONALE IL GROVIGLIO NORMATIVO



## COMPARAZIONE TRA LE FORME DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE E PENALE-FISCALE

	Cooperazione su domanda		Cooperazione spontanea	Cooperazione automatica
natura della cooperazione	penale - fiscale	fiscale	penale-fiscale (art. 67a AIMP) e fra autorità antiriciclaggio (FIU)	fiscale
base legale	AIMP; Accordo di Schengen	CDI / LAAF Accordo antifrode con UE	- Convenzione di Strasburgo 1988/2010 (art. 7)  - art. 3 lett. d) LAAF, art. 5 segg. OAAF	- Accordo OCSE (CAA) e Accordi bilaterali (UE, altri)  - Direttiva Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari - Standard comune di comunicazione di informazioni
oggetto della cooperazione	frode fiscale; truffa carosello; riciclaggio del provento di questi reati e di delitti fiscali qualificati secondo l'art. 305bis CP	frode e sottrazione fiscale; omessa dichiarazione fiscale; procedura di accertamento fiscale	informazioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente	a) esclusivamente informazioni finanziarie e bancarie previste dagli Accordi  b) tax ruling di imprese multinazionali <sup>1</sup>
determinazione delle persone indagate che sono oggetto della rogatoria estera	imputati (anche se ancora ignoti) e terze persone, purché identificate o identificabili	- contribuenti identificati oppure identificabili, salvo i terzi (art. 4 cpv.3 LAAF) comprese domande collettive  - gruppi di contribuenti (domande raggruppate, art. 3 lett. c) LAAF)	contribuenti identificati o identificabili	contribuenti stranieri ed altre entità finanziarie
retroattività	di regola ammessa, salvo restrizioni esplicite	a seconda della singola CDI - per domande collettive - per le domande raggruppate solo dal 1.2.2013	esclusa, applicabilità soltanto dall'entrata in vigore della Convenzione di Strasburgo	esclusa, applicabilità soltanto dall'entrata in vigore dei relativi Accordi e della LSAI

TABELLA 528

1. Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali del 16.06.2017 (LSRPP in vigore dal 1.12.2017; Cfr. Samuele Vorpe, Niente ruling, niente scambio di informazioni, SUPSI, Novità fiscali, n. 9, settembre 2017, pag. 260

## SINERGIA TRA FORME DIVERSE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA FISCALE

DENOMINAZIONE	PROCEDURA	BASE LEGALE DI DIRITTO SVIZZERO
<b>cooperazione su domanda estera</b> (art. 3 lett. b) bis LAAF) <b>1</b>  (individuale oppure collettiva oppure raggruppata)	l'autorità fiscale straniera reagisce solamente su domanda di un'autorità fiscale dall'estero che riguarda una o più persone  a) domanda singola oppure b) domanda collettiva  c) domande raggruppate (cfr. artt. 3c, 14 LAAF) <b>2</b>	a) convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (art. 26 della CDI Modello dell'OCSE)  b) Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
<b>cooperazione spontanea</b>	l'autorità fiscale trasmette di sua iniziativa all'autorità fiscale di un paese estero un'informazione riguardante una fattispecie sospetta	Convenzione di Strasburgo sulla cooperazione internazionale in materia fiscale del 1988/2010 (art. 7)
<b>scambio automatico di informazioni</b> <u>A. informazioni finanziarie</u>  <u>B. rendicontazioni delle imprese multinazionali</u>	senza richiesta, le autorità fiscali di diversi Paesi si scambiano i dati patrimoniali riguardanti tutti i clienti di banche e di altri intermediari finanziari <b>3</b>  la legge federale (LSRPP) è in vigore dal 1.12.2017; il 18.10.2017 il Consiglio Federale ha stabilito una prima lista di 102 Stati corrispondenti	Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) che recepisce l' accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (MCAA).

1. Angelucci / Mangieri, Lo scambio di informazioni individuale e di gruppo sulla base del nuovo art. 27 della Convenzione tra Italia e Svizzera, Rivista Ticinese di Diritto II – 2017, Helbing Lichtenhahn
2. LAAF: Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
3. In base alla Direttiva AFC sullo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali del 17 gennaio 2017. In concreto, il primo scambio automatico di informazioni finanziarie avvenne nel settembre 2018 fornendo informazioni su circa 2 milioni di conti finanziari agli Stati partner, ricevendone informazioni su milioni di conti finanziari (cfr. comunicato-stampa AFC del 5.10.2018)